



TRIBUNALE DI VERONA

II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- Dr. Massimo COLTRO - Presidente f.f.
- Dr.ssa Cristiana BOTTAZZI - Giudice
- Dr. Angelo FRANCO - Giudice relatore

decidendo sul reclamo ex articolo 669 *terdecies* c.p.c., iscritto al numero 1987/2017 R.G., riservato per la decisione all'udienza del 14.9.2018

PROMOSSO DA

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Flocco (FLCMRN66S58A485T) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Gregorio VII n. 466

- RECLAMANTE -

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Cinquepalmi (CNQLNZ63B13B157Z1)

- RECLAMATA -

ha emesso la seguente .

ORDINANZA

Letto il reclamo presentato dal debitore esecutato Immobiliare Boninsegna s.r.l. del 6.6.2018 avverso l'ordinanza del 18.5.2018 del

G.E., Got dr.ssa Roberti;

letta la comparsa di costituzione a seguito di reclamo depositata da parte reclamata;

viste le conclusioni rassegnate nel contraddittorio delle parti all'udienza del 29.6.2018;

Il Collegio

OSSERVA

Il primo motivo del reclamo è fondato; di conseguenza, stante la natura assorbente del relativo profilo, il Collegio dovrà riformare l'ordinanza impugnata.

La dichiarazione del terzo, Interbeta s.r.l., del 9.6.2017 non può essere affatto considerata dichiarazione positiva ai fini di quanto previsto dall'articolo 547 c.p.c.; il tenore letterale della dichiarazione, infatti, nella parte in cui testualmente afferma: "*dichiara di non essere ad oggi debitore nei confronti di* [REDACTED] [REDACTED] esclude che possa parlarsi di dichiarazione positiva, a nulla rilevando il termine di efficacia della cessione del credito al 31.8.2017. Ciò che conta, infatti, è che al momento della dichiarazione il *debitor debitoris* abbia testualmente affermato "*di non essere ad oggi debitore nei confronti* [REDACTED] (cfr. dichiarazione in atti del 9.6.2017). Ulteriore conferma del tenore negativo della prima dichiarazione, lo si evince dall'integrazione del 29.11.2017 (cfr. doc. 4) in cui la dichiarante [REDACTED] specifica "*di non essere quindi in condizione di sapere se, con riferimento ai canoni maturati dopo il 31.8.2017, la scrivente sia o meno debitrice di* [REDACTED] [REDACTED]. Tale dichiarazione, nella parte dubitativa, è assolutamente incompatibile con una ritenuta positività della dichiarazione; ne discende che il G.E. non avrebbe dovuto disporre l'assegnazione delle somme ex articolo 553 c.p.c.

Aldilà del primo ed assorbente motivo testé trattato, sulla problematica dell'applicabilità dell'articolo 497 c.p.c. all'espropriazione presso il terzo debitore, si rileva che la questione non è affatto pacifica e che l'interpretazione del G.E., piuttosto che essere "abnorme" come ritenuto dalla difesa della società reclamante, appare in linea con un serio ed autorevole orientamento dottrinale (cfr. SATTA *L'esecuzione forzata Giappichelli Torino 2009 p. 239 e CASTORO Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico a cura di N.R. Castoro e A.P. Castoro, Giuffrè, Milano 2009, pp 219 e ss; SOLDI Manuale dell'esecuzione forzata CEDAM, Padova 2008 p 248 (peraltro ribadita nell'ultima edizione del 2017; etc.). Pertanto, l'espressione della difesa di parte reclamante, nella parte in cui essa "ritenere che l'art. 497 c.p.c. non possa applicarsi all'esecuzione presso terzi, costituisce, a maggior ragione se affermato da un Giudice all'Esecuzione, ci sia consentito, una vera e propria aberrazione giuridica" (cfr. p. 10 reclamo) va aldilà dei limiti del diritto di difesa, superando il limite della convenienza e della correttezza processuale dovuta anche nei confronti di chi è titolare della funzione giurisdizionale. Se ne dovrà, pertanto, ordinare la cancellazione ai sensi dell'articolo 89 c.p.c.*

Le spese di lite seguono la soccombenza; si impone, peraltro, la riforma del capo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna del ricorrente (oggi reclamante) alla refusione delle spese di lite, spese che, invece, devono essere poste in capo al resistente (oggi reclamato), in virtù della riforma dell'ordinanza reclamata.

P.Q.M.


Il Collegio definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto ex articolo 669 *terdecies* c.p.c da [redacted] contro [redacted] per la riforma dell'ordinanza del 18.5.2018 adottata

dal GOT dr.ssa Roberti, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:


- riforma l'ordinanza del 18.5.2018 emessa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare 1987/2017 e per l'effetto sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del 15.2.2017 emessa dalla dr.ssa Roberti;
- ordina, ex articolo 89 c.p.c., a cura della cancelleria che a p. 10 del reclamo sia cancellata la seguente espressione: *"ritenere che l'art. 497 c.p.c. non possa applicarsi all'esecuzione presso terzi, costituisce, a maggior ragione se affermato da un Giudice all'Esecuzione, ci sia consentito, una vera e propria aberrazione giuridica"*;
- condanna [redacted] alla refusione delle spese del ricorso e del reclamo in favore del reclamante [redacted] che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali 15% CAP e IVA se dovuta per il ricorso, e in € 600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge per la fase del reclamo da distrarsi in favore dell'avv. Marina Flocco dichiaratasi antistataria.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Verona in data 14.9.2018.



Il Presidente
Dr. Massimo Coltro



[redacted] Depositato in cancelleria

